



## LE FAMIGLIE IN DIVISA

Il contributo si pone l'obiettivo di esaminare alcune criticità in merito alla disciplina regolatrice dei trasferimenti del personale dell'Arma dei Carabinieri, che pare non riuscire a tenere il passo con gli intervenuti mutamenti sociali e con i riflessi che gli stessi hanno avuto all'interno del perimetro delle nostre caserme.

In via prodromica e generale, è necessario prendere le mosse dalla metamorfosi del modello classico di famiglia. Noi tutti siamo stati, e lo siamo tutt'ora, osservatori dell'affermazione di relazioni affettive distinte dalla tradizionale struttura formalizzata.

Per quel che concerne l'Arma, dagli inizi del ventesimo secolo<sup>1</sup>, in maniera graduale, è stato varato l'arruolamento del personale femminile nelle Forze armate, che ha permesso di superare le limitazioni alla partecipazione delle donne alla vita dello Stato, poste nel 1919 dal Re d'Italia Vittorio Emanuele III, e di raggiungere l'auspicata parità dei sessi prevista nella Carta Costituzionale.

Più di recente, le unioni civili e le convivenze di fatto hanno trovato cittadinanza giuridica<sup>2</sup> nel nostro ordinamento, beneficiando di alcune tutele proprie del matrimonio (ad es. quanto all'applicazione alla parte di un'unione civile dei meccanismi successori previsti per i coniugi in materia di successione legittima necessaria, o ai benefici pensionistici).

Rispetto, poi, alla famiglia tradizionale si osserva che l'ingresso delle donne all'interno delle caserme, oltre a consentire il superamento di arcaici stereotipi, ha comportato l'inevitabile sviluppo di relazioni affettive tra il personale, nonché la nascita di un ulteriore *genus* di forma familiare, la cui peculiarità è data dallo stato di militare di entrambi i coniugi.

Se è vero che il prospettato quadro ha stravolto pesantemente abitudini ed equilibri all'interno della plurisecolare società militare, è anche vero che nessun riflesso innovativo ha accompagnato le regole che governano i trasferimenti delle neo nate famiglie in divisa.

La procedura ordinaria automatizzata afferente il trasferimento a domanda del personale dell'Arma dei Carabinieri (denominato Getra) prevede la costituzione di distinte graduatorie per ruolo di appartenenza al momento della formalizzazione della domanda e che la disponibilità dei posti, nei

---

<sup>1</sup> legge n.380 del 20 ottobre 1999

<sup>2</sup> legge n.76 del 20 maggio 2016 (conosciuta anche come legge Cirinnà)

vari ruoli, è soggetta a variazioni annuali non prevedibili. La predetta procedura, inoltre, non consente di associare le domande presentate da militari legati dal vincolo matrimoniale o da rapporti di convivenza stabile. Ciò significa che le parti di una famiglia militare sono costrette a presentare separate domande di trasferimento, il cui esito consegue a valutazioni distinte e autonome.

La ratio di siffatta scelta normativa risiede in una paventata discriminazione del personale non legato da alcun vincolo familiare e posticipa la trattazione della questione alla presentazione di apposita istanza *ex art. 398 R.G.A.*<sup>3</sup>.

Gli scenari che concretamente si vengono a prospettare, destinati peraltro a concludersi nella stragrande maggioranza dei casi innanzi a un Tribunale Amministrativo, ci permettono di affrontare la questione da un altro punto di vista.

L'impressione che si ricava è la difficoltà da parte dell'Amministrazione, in ossequio ad una presunta *par condicio* tra i militari, nel **considerare la famiglia (militare) come la somma di due individui anziché come un "unico" soggetto giuridico**. Si sostiene di dover trattare allo stesso modo soggetti differenti, allorquando sarebbe opportuno adottare trattamenti diversificati.

Il rimandare la trattazione della questione alla presentazione dell'istanza *ex art. 398 R.G.A.*, quale procedura alternativa rispetto a quella ordinaria, se da una parte riconosce implicitamente l'importanza della famiglia, dall'altra, frapponendo tra questa e la sua effettiva tutela la discrezionalità della Pubblica Amministrazione. Non bisogna dimenticare, infatti, che la norma di cui si discute non garantisce la pretesa del militare al trasferimento per ragioni familiari, poiché le preferenze dell'interessato devono essere necessariamente temperate con le esigenze organizzative dell'Amministrazione militare.

Appare superfluo, almeno in questa sede, rappresentare le gravi ripercussioni di siffatto impianto normativo sulla serenità della famiglia militare dovuta dall'impossibilità materiale di poter realizzare l'unione familiare<sup>4</sup>, senza sottacere, inoltre, i riflessi negativi sull'espletamento del servizio.

In conclusione, all'Amministrazione compete trovare le soluzioni *de iure condendo*, a cui non può e non deve sottrarsi, per adeguare il proprio agire ai nuovi scenari sociali oramai consolidati all'interno delle nostre caserme e garantire, in tal modo, la tranquillità all'interno delle mura domestiche delle famiglie in divisa, elevare il rendimento in servizio del personale dipendente, nonché sgravare il carico di lavoro del Giudice Amministrativo riducendosi, giocoforza, il numero dei ricorsi giurisdizionali.

---

<sup>3</sup> **art. 398 R.G.A.** "i sottufficiali, gli appuntati e i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento - per fondati e comprovati motivi - nell'ambito delle regioni, delle Brigate e della Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere".

<sup>4</sup> La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183 del 30 maggio 2008, ha evidenziato che "il ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il diritto all'unità della famiglia, che, come questa Corte ha riconosciuto, si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana (sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995). Tale valore costituzionale può giustificare una parziale compressione delle esigenze di alcune amministrazioni (nella specie, quelle di volta in volta tenute a concedere il comando o distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge), purché nell'ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore."

In tal senso anche l'**art. 144 cod.civ.** "I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato".